



Comune di Scillato

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA

N. 12 DEL 07.09.2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" – ANNO 2020 – COMUNE DI SCILLATO.

L'anno **DUEMILA VENTI** il giorno **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,30**, nel Comune di Scillato si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n.05 del 01.09.2020 e previ avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota del 01.09.2020 prot. n.4186;

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		Presente	Assente
1	DI MARCO ANGELO	“	
2	VITALE INA	“	
3	NICCHI VINCENZA	“	
4	MOGAVERO PIERO	“	
5	BATTAGLIA ALBERTO		“
6	LA RUSSA ROSANNA		“
7	LICCIARDI GIUSEPPE	“	
8	TERRANOVA GANDOLFO	“	
9	GUGGINO GANDOLFA ANNA	“	
10	PAGANO VALENTINA		“
11	BELLISSIMO CARMELO		“
12	DI STEFANO GIUSEPPE ANTONIO	“	
	Totale	8	4

Assiste il Segretario Dott. Russo Antonino. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Di Marco Angelo, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



UNIONE DEI COMUNI
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO UNICO TRIBUTI

Prot. Unione dei Comuni N.260 del 24.08.2020

Al Presidente del Consiglio
del Comune di Scillato
Angelo Di Marco
Sede

Ai Capigruppi consiliari
del Comune di Scillato
Sede

Al Segretario Comunale
Dott. Antonino Russo
del Comune di Scillato
Sede

Al Revisore dei Conti
del Comune di Scillato
Sede

Al Funzionario Responsabile
dell'Area Affari Finanziari
Rag. Santo Di Stefano
del Comune di Scillato
Sede

Oggetto: Trasmissione proposta delibera: " Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale "IMU"-anno 2020." - Comune di Scillato

Il Responsabile dei Tributi Locali dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 4 del 02.01.2020;
VISTA la direttiva del Sindaco del Comune di Scillato del 24/08/2020 prot 4089 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 24/08/2020 prot.258 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale "Imu"-anno 2020 nella stesse percentuali adottate per l'esercizio 2019;
VISTA la delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione;
VISTA la delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

VISTA la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo, del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

VISTA la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;

VISTA la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 dell' 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si conferiva al Dott. Giuseppe Granata ,al pari degli altri tre enti aderenti , la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;

VISTA la determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 11 del 24.06.2020 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe.Giugno/Dicembre 2020";

VISTI

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

PRESO ATTO che ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34
COMMA 2 *Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020*

TRASMETTE

proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale "IMU"–anno 2020.** - Comune di Scillato

Ciò per quanto di Vs. competenza

Firmato digitalmente da
Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Dott. Giuseppe

(*) Il documento è firmato digitalmente con il software
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
giuseppe granata S.S.M.L.

SerialNumber =
TINIT-GRNGPP63C03B430Q
Data e ora della firma:
25/08/2020 11:38:50



**Unione dei Comuni
Val D'Himera Settentrionale
Città Metropolitana di Palermo**

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale di Scillato relativa a: "**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU"–ANNO 2020.-**". Comune di Scillato

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 4 del 02.01.2020,

Vista la direttiva del Sindaco del Comune di Scillato del 24/08/2020 prot 4089 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 24/08/2020 prot.258 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale "Imu"–anno 2020 nella stesse percentuali adottate per l'esercizio 2019;

Vista la delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione;

Vista la delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;

Vista la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 dell' 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si conferiva al Dott. Giuseppe Granata ,al pari degli altri tre enti aderenti , la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;

Vista la determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 11 del 24.06.2020 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe.Giugno/Dicembre 2020";

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14/05/2018 sono state variate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **2,00 per mille**;

2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille** per mille;
5. terreni agricoli: **esenti**;
6. aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille** ;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2019 sono state azzerate per l'anno 2019 le aliquote TASI ;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate

con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Preso Atto che ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34 **COMMA 2** *Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..)* per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 **SETTEMBRE 2020**

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 2,00 per mille;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: **esenti**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Scillato

PROPONE

A. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

B. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **2,00 per mille**;
- 2) detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille per mille**;
- 5) terreni agricoli: **esenti**;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille** ;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

*Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi
Dott. Giuseppe Granata*

Firmato digitalmente da
(*) Il documento digitalmente al sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate **giuseppe granata** e la firma autografa

SerialNumber = TMIT-GRNGPP63C0384390
Data e ora della firma: 25/09/2020 11:40:15

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni, Scillato, Valledolmo)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (Articolo 147bis TUEL)

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

Caltavuturo , 24/08/2020

Il Responsabile dell'U.U.T.
(Dott. Giuseppe Granata)

Firmato digitalmente da
(*) Il documento è stato firmato digitalmente in conformità con il regolamento (CE) n. 2609/2002 e norme collegate.
Il documento cartaceo e la firma autografa.

giuseppe granata

SerialNumber = TINIT-GRNGPP63C03B430Q
Data e ora della firma: 25/08/2020 11:39:45

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario
dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni, Scillato, Valledolmo)
in ordine alla regolarità contabile

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

ovvero

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato , 25/08/2020

Il Responsabile del Settore
(Rag. Santo di Stefano)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE CONSIGLIO
COMUNALE DI SCILLATO.**

**AVENTE AD OGGETTO: " DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU – ANNO 2020- NEL COMUNE DI
SCILLATO".**

Il sottoscritto Dott. Giovanni Fileccia n.q. di Revisore Legale Dei Conti, per il triennio 2017/2020, presso il Comune di Scillato Provincia di Palermo, in merito alla Proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Esaminati e visti i seguenti atti:


1. Proposta di deliberazione avente in oggetto " Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale IMU – anno 2020 – Comune di Scillato "a firma del Responsabile dell'U.U.T. Dott. Giuseppe Granata e relativi pareri favorevoli espressi dal Dott. Giuseppe Granata, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo ed alla regolarità contabile, pareri resi in data 24/08/2020;
2. Il Responsabile del Settore –Rag. Santo Di Stefano- esprime parere favorevole, in data 25/08/2020, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 e del vigente regolamento Comunale di Contabilità;
3. Che la suddetta documentazione è stata trasmessa per il parere, via email, in data 25/08/2020 ed ulteriore documentazione, via email il 26/08/2020.

Tutto ciò premesso:

Esprime parere favorevole alla su richiamata proposta di deliberazione.

Enna, li: 26/08/2020

IL REVISORE


Dott. Giovanni Fileccia



UNIONE DEI COMUNI VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE
Ufficio Unico Tributi
Via G. Falcone, 41
90022 Caltavuturo



COMUNE DI SCILLATO
Città Metropolitana di Palermo

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PIANO FINANZIARIO TARI
COMUNE DI SCILLATO - ANNO 2020**

Vista la relazione di accompagnamento piano finanziario TARI ANNO 2020 trasmessa in data 13/08/2020 n. prot.256 alla SRR Palermo Provincia Est ai fini della validazione di detto piano Vista la nota della SRR di Palermo del 26/08/20200 con la quale la stessa comunicava che i **Coefficienti di gradualità** utilizzati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $\alpha-2$ **non risultano essere coerenti** rispetto al coefficiente che risulta essere minore del Benchmark e quindi devono essere sostituiti con i valori -0,25,-0,2 e -0,05;
Relativamente al dettaglio dei costi del gestore si richiama la relazione predisposta da AMA Scarl.
Nel prosieguo il dettaglio dei dati, costi e informazioni relative al Comune di Scillato.
Fa capo al Comune l'attività di riscossione delle tariffe.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Alla data odierna il gestore AMA SCARL ha redatto il PEF in conformità al modello allegato all'MTR ed i relativi coefficienti previsti dal nuovo metodo MTR di seguito riportati, che sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni α (2020). E' in corso di redazione il PEF per l'annualità $\alpha+1$ (2021) sempre in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

I dati inseriti sono stati inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $\alpha-2$.

Fattore di Sharing – b		0,60
Wa - determinato dall'Ente territorialmente competente		0,40
Fattore di Sharing – $b(1+w)$		0,84
Coefficiente di gradualità		
Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	-0,06
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	-0,03
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	-0,01
Totale Σ	C	-0,1
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	C	0,9
Rateizzazione r		4
Verifica del limite di crescita		
rpi_α	MTR	1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - X_α	E	0,50%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL_α	E	0,50%
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_α	E	1,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – (ρ)	C	3,2%
(1+ (ρ))	C	1,0320

Considerato che i coefficienti γ_1 relativi al **Coefficienti di gradualità** utilizzati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $a-2$ **non risultano essere coerenti** rispetto al coefficiente che risulta essere minore del Benchmark devono essere sostituiti con i coefficienti di seguito indicati

Coefficiente di gradualità		
Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	-0,25
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	-0,2
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	-0,05
Totale	C	-0,5
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	C	0,5

Pertanto tutti i valori risulteranno rideterminati rispetto a i valori indicati dal gestore.

Così facendo:

- Il *Coefficiente di gradualità (1+ γ)* passa da **0,9 ad 0,5**;
- La *Componente a conguaglio relativa ai costi variabili* - $(1+\gamma)RC_{tv}/r$ passa da **-1.734,98 a -936,88**;
- La ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile **passa da 77.757,39 ad 78.528,49**;
- La *Componente a conguaglio relativa ai costi fissi* - $(1+\gamma)RC_{TF}/r$ passa da **-290,07 a -161,15**;
- La ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse **passa da 11.735,33 ad 11.864,25**;
- Il $\Sigma Ta = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (totale Pef) **passa da 89.492,72 ad 90.372,94**;

La competenza ultima all'approvazione di tali parametri è della SRR.

Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno a , in questo caso l'esercizio 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno $a-2$.

I dati economici del PEF grezzo, sono stati, infatti, integrati con i costi comuni dal Comune di Scillato di cui si fornisce il dettaglio.

Tabella 1

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	760,00	Costi di riscossione
Costi generali di gestione - CGG	3.240,00	Costi personale del Comune
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	328,86	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	166,31	
Altri costi - COal	4.062,25	Costi quota partecipazione spese SRR
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	-
Costi comuni - CC	8.557,42	
Ammortamenti - Amm		
Accantonamenti - Acc		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		
- di cui per crediti		
TOTALE COSTI	8.557,42	
A detrarre		

Contributo MIUR	-234,94	
Recupero Evasione		
Totale detrazioni	-234,94	
Totale costi del Comune 2018 rivalutati	8.322,48	

I costi espressi in tabella rappresentano i costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno $\alpha-2$ risultanti dal Rendiconto di gestione anno 2019, rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmato dello 0,90% + l'1,10% (Punto 6.5 art. 6 Allegato A Delibera 443/2019/R/RIF).

A riguardo si allega dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentante Sindaco pro-tempore Geom. Giuseppe Frisa

Per consentire lo sviluppo alla base dell'integrazione di costi seguita da questo Ente si allega un prospetto Excel, che riporta:

- Modello PEF ARERA come integrato dalla deliberazione 238/2000;
- I dati del Pef grezzo del gestore AMA Scarl come integrati con i costi del Comune come riportati nella tabella 1:
- Sintesi dei costi fissi e variabili (linee guida MEF piano finanziario Tares) da tariffa TARI 2019 pari ad **€ 86.000,00** con separata indicazione dei costi fissi e variabili;
- Confronto tra costi fissi e variabili 2019/2020 ai fini della verifica del rispetto del comma 3.1 art. 3 Allegato A della delibera ARERA 443/2019. Da tale confronto scaturisce la quota dei costi variabili da inserire nei costi fissi anno 2020, ai fini del rispetto del limite massimo di aumento dei costi variabili (misura massima del 20% rispetto al valore considerato nella determinazione tariffaria 2019).
- Sintesi dei costi effettivi del Comune anno 2020;

Al fine del rispetto del limite di aumento tariffario sopra riportato (3,2%), questo Ente **non può rispettare** in quanto già i costi inviati dal gestore AMA Scarl fanno superare la percentuale stabilita.

La percentuale, tra i costi i relativi all' anno 2019 pari ad **€ 86.000,00** ed i costi anno 2020 pari ad **€ 89.492.72** rilevati e certificati dal gestore AMA Scarl, in aumento risulta essere pari al **4,0613%**.

Invece con i costi anno 2020 rideterminati a causa della determinazione dei coefficienti di gradualità ($1+\gamma$) pari ad **€ 90.392,74**, la percentuale tra i costi i relativi all' anno 2019 pari ad **€ 86.000,00** ed i costi anno 2020, in aumento risulta essere pari allo **5,109%**

Pertanto, considerando il rapporto fra i costi totali inseriti e i costi totali determinati l'anno precedente risulta superiore al limite $(1+p)$ imposto dalla delibera 443/19 ARERA.

Premettendo che l'obiettivo dell'Mtr, deliberazione n. 443/2019, è quello di riuscire a determinare il totale delle entrate di riferimento per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, comprendendo le attività di raccolta, e di trasporto, le attività di smaltimento e recupero, quelle di spazzamento e lavaggio e di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza.

Premettendo che il punto di partenza attraverso il quale raggiungere quanto prefissato è l'identificazione dei cosiddetti costi efficienti, ammessi al riconoscimento tariffario.

Considerando che l'Mtr inoltre, fissa un duplice tetto alla variazione delle tariffe;

Il primo limite riguarda sostanzialmente la riclassificazione dei costi fissi e di quelli variabili mentre il secondo si riferisce alla crescita annuale complessiva delle tariffe, risulta di significativa importanza l'art. 4 del Mtr il quale stabilisce che l'ammontare complessivo dei costi complessivi riconosciuti (costi operativi di gestione, costi comuni, costo d'uso del capitale, costi incentivanti, al netto della quota di proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivanti dai rifiuti e dai contributi del Conai, oltre alla componente a

conguaglio), non può superare il totale complessivo delle entrate tariffarie effettivamente addebitate nell'anno precedente oltre a una certa percentuale definita secondo diversi fattori come il tasso di inflazione programmata, il coefficiente di recupero della produttività e da due coefficienti di miglioramento.

Quest'ultimi riguardano il miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, il secondo legato al miglioramento del perimetro gestionale, inteso come miglioramento di parametri tecnico operativi il cui valore può essere rispettivamente del 2 % e del 3 % massimo.

In buona sostanza quindi, l'ente che ha in previsione un significativo miglioramento della qualità del servizio e del perimetro gestionale, potrà aumentare le tariffe al massimo del **6,6 %** rispetto all'anno precedente.

L'ente invece che non ha in programma alcuna modifica ai servizi erogati potrà incrementare le tariffe al massimo dell'1,6 %, anche se si troverà ad affrontare fattori esterni, come ad esempio l'incremento dei costi di trattamento o smaltimento

Considerando anche i costi dell'Ente relativi al 2018 che risultano essere pari ad **€ 8.322,48** il PEF Totale anno 2020 riclassificato in base ai nuovi coefficienti di gradualità risulterebbe ora essere di **€ 98.715,22 (€ 90.392,74 + € 8.322,48)** e l'incremento percentuale risulterebbe essere dello **14,78514%**, percentuale di gran lunga superiore rispetto al limite imposto dall'Autorità.

Prima della riclassificazione la percentuale di aumento era del **13,7386%**, con un totale dei costi pari ad **€ 97.815,20**

Pertanto, al fine di limitare incremento percentuale, si rinuncia ad inserire nei costi da coprire con entrate tariffarie, parte della quota sostenuta dall'Ente pari ad **€ 8.557,42** e cioè l'importo di totale dei costi rivalutati pari ad **€ 8.322,48** inserendo la somma di **€ 1.283,26** tra i costi **CARC**.

Complessivamente i costi totali da coprire con la tariffa TARI anno 2020 potranno raggiungere, per rientrare nel valore soglia del 6,6%, l'importo di **€ 91.676,00** come da Tabella 2.

Tabella 2

ΣTv_a	C	91.676,00
ΣTv_{a-1}	E	86.000,00
$\Sigma Tv_a / \Sigma Tv_{a-1}$	C	6,60%

ed il limite di crescita dovrebbe essere il seguente in presenza di miglioramento previsto della qualità e di variazioni di attività gestionali

Verifica del limite di crescita		
rpi_a	MTR	1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - X_a	E	0,10%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E	2,0%
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E	3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - (p)	C	6,6%
(1+ (p))	C	1,066

Scillato, _____

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi
Dott. Giuseppe Granata




Sindaco
Giuseppe Frisa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto passa alla trattazione del dodicesimo punto all'ordine del giorno, dando la parola al Ragioniere comunale, il quale afferma che con questo atto si confermano le tariffe dell'anno 2019;

Il Presidente del C. C. a questo punto rilevato nessun intervento passa alla votazione che ottiene il seguente risultato, dopo avere registrato la seguenti dichiarazioni di voto:

Del Presidente del C. C. il quale è contrario a che vengano tassati i terreni edificabili;

presenti e votanti 8

favorevoli 5

contrari 3 (Di Marco, Guggino e Di Stefano)

astenuti nessuno

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa in modo palese, approva la proposta, facendola propria.

Successivamente, essendo il presente atto propedeutico alla approvazione del bilancio di prossima approvazione viene chiesta la immediata esecutività, che con votazione unanime e favorevole (8 su 8), viene accordata.

IL PRESIDENTE F.to Sig. Di Marco Angelo	IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Sig. Nicchi Vincenza	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.Russo Antonino
---	--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
(N° ____)

L'ADDETTO
F.to Bartolone Sebastiana

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Russo Antonino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è divenuta esecutiva il
- decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 3.12.1991 n. 44 e s.m.i.;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Russo Antonino

COMUNE DI SCILLATO

PROV.PALERMO

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

SCILLATO Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Russo Antonino